



## **Studio Rag. Alessandro Martelli**

*Iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed  
Esperti Contabili di Firenze Revisore Contabile  
Consulente del Tribunale di Firenze*

Tel. 055 - 577711  
Fax 055 - 582694  
E-mail: [info@studioamartelli.it](mailto:info@studioamartelli.it)  
[www.studioamartelli.it](http://www.studioamartelli.it)

## **Aggiornamento del 24 / 25 / 26 NOVEMBRE 2009**

### **RASSEGNA 26.11.2009**

#### **La Finanziaria segue la linea del rigore**

Saranno utilizzati per interventi mirati su welfare, scuola, giustizia, enti locali e pmi i quattro miliardi di gettito dello scudo fiscale. Nessun taglio, quindi, dell'Irap, dell'Irpef per le famiglie numerose e nessuna cedolare secca per gli affitti. La Consulta economica del Pdl conferma la linea del rigore del ministro Giulio Tremonti chiamato a fare il punto sulla manovra in commissione Bilancio alla Camera. Disco verde, invece, per alcuni correttivi chiesti dalla maggioranza, primo fra tutti il rifinanziamento del 5 per mille, i fondi per i libri gratuiti nelle scuole dell'obbligo e il potenziamento degli ammortizzatori per i giovani co.co.pro e per gli over 50 più colpiti dalla crisi. Dovrebbe essere garantita la proroga della detassazione della quota variabile della retribuzione così come l'utilizzo di parte delle risorse in chiave sviluppo mediante il rafforzamento del fondo di garanzia per le pmi con l'attenzione rivolta alla capacità innovativa delle imprese e al credito d'imposta per la ricerca e lo sviluppo. Previsto l'ulteriore rinvio del recupero di tributi e contributi per le popolazioni dell'Abruzzo colpite dal terremoto dello scorso aprile.

*Marco Rogari – Il sole 24 ore - "Saltano i tagli di Irpef, Irap e affitti" Pag. 3*

#### **Consulenti, al congresso l'attenzione è per le riforme**

Si apre oggi il 7° congresso nazionale dei consulenti del lavoro. Il ruolo dei consulenti del lavoro è molto cambiato negli ultimi anni e molti sono i temi che saranno sul tavolo degli interlocutori. L'attenzione è puntata sulle riforme in cantiere e sulle richieste che con maggiore forza usciranno da questa sede, queste le principali: 1) **Semplificazione su fisco e lavoro**. Servono maggiori sforzi sia sul fronte fiscale che su quello del lavoro sulla via della semplificazione. Rapporti semplici e procedure efficienti sono la leva per un maggior rispetto della normativa. La Pec e il Dui rientrano in questo percorso. 2) **Ruolo attivo nella modernizzazione**. Data la conoscenza delle esigenze del mondo produttivo, i consulenti del lavoro chiedono un coinvolgimento più attivo non solo nella fase applicativa delle riforme ma anche in quella progettuale. 3) **Riforme**. Per la riforma delle professioni sembra prevalere la linea di una riforma generale condivisa e di interventi normativi ad hoc per i singoli ordini. I Consulenti ritengono sia necessaria l'armonizzazione tra norme locali e norme nazionali per evitare che si verificino delle distorsioni.

*Federica Micardi – Il sole 24 ore - "Consulenti: occorre semplificare" - Pag. 31*

#### **Visto Iva, controllo formale per i professionisti**

I professionisti chiamati a rilasciare dal prossimo anno il visto di conformità ai fini Iva dovranno effettuare solo controlli formali. L'abilitazione al rilascio del visto avviene con l'inserimento nell'elenco centralizzato dei soggetti legittimati al suo rilascio, previo invio con raccomandata A/R di una richiesta in carta semplice alla competente direzione regionale delle Entrate. I controlli che devono essere effettuati riguardano la corrispondenza tra dichiarazione e documenti e in particolare: a) la regolare

tenuta e conservazione delle scritture contabili obbligatorie ai fini Iva; b) la corrispondenza dei dati esposte nella dichiarazione alle risultanze della relativa documentazione; c) la corrispondenza dei dati esposti nella dichiarazione alle risultanze delle scritture contabili e di queste ultime alla relativa documentazione. I controlli di cui ai punti b) e c) non riguardano valutazioni di merito, non si dovrà, quindi, entrare nel merito dell'inerenza delle spese ma solo effettuare un riscontro formale della corrispondenza dei dati.

*Luca De Stefani – Il sole 24 ore - “Controlli formali per il visto Iva” Pag. 6*

## **Territorialità Iva, semplificazione dall'anticipo del pagamento**

I nuovi criteri sulla territorialità dell'Iva, per le prestazioni di servizi, stabiliti dalla Ue con la direttiva 2008/8, partono dal 1° gennaio 2010. Regole diverse in base al momento in cui la prestazione è effettuata, vale a dire, non quando è ultimata ma quando avviene il pagamento. Se prima del pagamento si emette fattura o si paga in parte il corrispettivo, l'operazione si considera effettuata limitatamente all'importo pagato o fatturato. Queste le regole per la gestione del periodo transitorio. 1) Se si emette la fattura o si paga entro il 31 dicembre 2009, si applicano le regole sulla territorialità ora in vigore; 2) se si emette la fattura o si paga dal 1° gennaio 2010, si applicheranno le nuove regole; 3) se si emette la fattura o si paga parte nel 2009 e parte nel 2010, si applicheranno per le quote pagate e fatturate nel 2009 le regole attuali, e per quelle pagate o fatturate nel 2010 le nuove regole.

*Giampaolo Giuliani – Il sole 24 ore - “L'anticipo del pagamento semplifica il transitorio” Pag. 33*

## **Residenza, l'accertamento va preceduto dal contraddittorio**

La Commissione tributaria regionale di Firenze, con la sentenza 68/8/09 depositata il 23 ottobre 2009, è intervenuta sulle contestazioni delle residenze dichiarando nullo l'avviso di accertamento circa la presunzione di effettiva residenza in Italia della persona fisica che abbia formalmente trasferito la propria residenza in un paradiso fiscale se tale presunzione non sia stata precedentemente contestata in un verbale di constatazione. E' quindi da ritenere illegittimo l'avviso di accertamento non preceduto da un contraddittorio scritto e orale con il contribuente, di cui sia dato conto in un processo verbale di constatazione. E ciò vale anche in presenza di un verbale redatto a carico di un soggetto terzo rispetto al soggetto verificato, dal quale emergano indizi a carico di quest'ultimo.

*A. Busani - A. Tommasini - Il sole 24 ore - “Il verbale contesta la residenza” Pag. 34*

## **Iva Ue, dal prossimo anno rimborsi semplificati**

Nello schema di dlgs attuativo della direttiva 2008/9/Ce, che aggiunge a tal fine l'articolo 38-bis1 nel dpr 633/72, sono contenute le novità dello schema di decreto sull'imposta pagata in altri stati Ue. In base a quanto emerge dal provvedimento in oggetto, dal 2010 l'istanza di rimborso dell'Iva pagata in altri stati membri dell'Ue sarà presentata telematicamente all'Agenzia delle entrate, che la inoltrerà al paese competente, salvo che accerti che nel periodo di riferimento il contribuente: non ha svolto attività d'impresa o di lavoro autonomo rilevante per l'imposta; ha effettuato in Italia esclusivamente operazioni che non danno diritto alla detrazione; si è avvalso del regime speciale dei contribuenti minimi oppure di quello per i produttori agricoli. A questo si aggiunge, che all'istanza non dovranno più essere allegati le fatture d'acquisto, che dovranno essere esibite solo su richiesta dello stato membro del rimborso, il quale potrà esigerle se l'importo della fattura supera 1.000 euro ovvero 250 euro per gli acquisti di carburante. Si ricorda infine che la direttiva ha fissato il termine per la presentazione dell'istanza al 30 settembre dell'anno successivo, anziché al 30 giugno come finora previsto.

*Franco Ricca – Italia oggi - “Rimborsi Iva più semplici” Pag. 27*

## **Lo scudo fiscale non è una sanatoria generale e indiscriminata**

In considerazione del fatto, che lo scudo fiscale non deve assolutamente essere ritenuto né un condono, né tanto meno una sanatoria generalizzata, si ricorda che lo stesso non preclude la possibilità di poter effettuare degli accertamenti e recuperare così le eventuali imposte evase, Iva compresa, qualora i maggiori imponibili accertati superino quelli oggetto di dichiarazione riservata. Proprio sulla base di tale principio, il sottosegretario per l'economia e le finanze, ha escluso la possibilità di apertura

di un procedimento d'infrazione a carico dell'Italia per incompatibilità delle norme in materia di scudo fiscale con il diritto comunitario. In ogni caso che lo scudo fiscale non fosse una sanatoria generale e indiscriminata, lo si può anche desumere facilmente dai documenti di prassi amministrativa emanati dalla stessa Agenzia delle entrate, e in particolare nella recente circolare n. 43 del 10 ottobre scorso. Altra problematica legata allo scudo riguarda le modalità operative di regolarizzazioni degli immobili detenuti in Croazia. In tal caso è stato chiarito sempre con la circolare di cui sopra, come non essendo la Croazia un paese con il quale è in atto un effettivo scambio di informazioni, per i beni immobili e per le altre attività ivi detenute non è consentito effettuare le operazioni di regolarizzazione previste dalla normativa sullo scudo fiscale.

*Andrea Bonghi – Italia oggi - “Lo scudo non evita accertamenti” Pag. 28*

## **RASSEGNA 25.11.2009**

### **L'agenzia semplifica il rimpatrio giuridico**

La circolare 49/E/2009 dell'agenzia delle Entrate fornisce importanti risposte in merito al rimpatrio giuridico per i diversi beni patrimoniali. E' possibile realizzare un rimpatrio giuridico delle attività patrimoniali, siano essi immobili, opere d'arte e gioielli, attraverso il mandato all'amministrazione conferito a una fiduciaria. Anche in assenza di una vera e propria cartolarizzazione, per gli immobili sarà possibile ottenere l'adesione allo scudo fiscale anche negli stati in cui la regolarizzazione non è ammessa. E' evidente come in tal modo sarà semplificato l'accesso alla sanatoria per i proprietari di immobili situati in Svizzera evitando così tutte le limitazioni autorizzative previste dalla legislazione elvetica. La circolare dopo aver sottolineato l'impossibilità di regolarizzare le quote delle società monegasche poiché il Principato di Monaco non è tra i Paesi ammessi a questa sanatoria, precisa però che è possibile aderire allo scudo attraverso il rimpatrio giuridico sia mediante l'intestazione delle quote alla fiduciaria sia mediante il conferimento a quest'ultima di un mandato all'amministrazione delle quote.

*Benedetto Santacroce – Il sole 24 ore - “Il rimpatrio giuridico diventa più semplice” Pag. 33*

### **Ricavi non dichiarati per i pagamenti con cassa negativa**

La corte di cassazione, con la sentenza 24509 depositata il 20 novembre 2009 ha precisato che nel caso in cui il saldo di cassa di una società sia negativo, e ciò nonostante, vengono effettuati pagamenti in contanti, è legittimo presumere che questi pagamenti siano stati fatti con ricavi non dichiarati. Il caso nasce da una verifica della GdF a seguito della quale a una società venivano contestati ricavi non dichiarati e costi non deducibili derivanti da rimborsi spese non adeguatamente documentati. La presunzione dei ricavi in nero era motivata dal fatto che nonostante a una certa data l'impresa presentasse un saldo di cassa negativo, aveva comunque continuato a effettuare pagamenti per contanti.

*Antonio Iorio – Il sole 24 ore - “I pagamenti con cassa negativa fanno reddito” Pag. 33*

### **Visto di conformità, arrivano le prime indicazioni**

Per l'abilitazione a rilasciare il visto di conformità, necessario a partire dalle dichiarazioni Iva riferite al 2009 per permettere al contribuente di utilizzare in compensazione orizzontale i crediti Iva che superano i 15mila euro, arrivano le prime istruzioni operative. E' opportuno ricordare che chi non si fosse ancora assicurato per apporre il visto di conformità dovrà farlo adesso. Il massimale della polizza deve essere adeguato al numero di clienti assistiti e dei visti di conformità rilasciati. L'assicurazione non può contenere franchigie o scoperti a meno che la società assicuratrice non si impegni espressamente a risarcire il terzo danneggiato, con facoltà di rivalersi sull'assicurato. La polizza deve garantire il risarcimento del danno denunciato nei cinque anni successivi alla scadenza del contratto. Gli assicurati possono apporre il visto di conformità su tutte le dichiarazioni fiscali: la polizza non può indicare un modello di dichiarazione specifico. Le direzioni regionali hanno altresì chiarito la procedura da seguire per ottenere l'inserimento del soggetto qualificato nell'elenco centralizzato dei

legittimati ad apporre il visto. Il plico contenente l'istanza va inviato per raccomandata A/R alla direzione regionale competente per territorio.

*G. Gavelli - M. Sirri - Il sole 24 ore - "Per l'Iva la polizza copre i clienti" Pag. 35*

## **Al via il modello unico per la nascita di nuove imprese**

Arriva finalmente il modello di comunicazione unica per le imprese. Dopo un primo format diffuso con decreto del ministro dello sviluppo economico il 2 novembre 2007, il 19 novembre scorso il dicastero stesso ha licenziato un nuovo decreto, con il modello definitivo e le specifiche tecniche per la presentazione. Anche questa volta come due anni fa il decreto è firmato dai rappresentanti di più enti, sei in tutto, volti a sottolineare la forte semplificazione in termini di adempimenti burocratici che il modulo consente ai neo-imprenditori. Si ricorda che la comunicazione unica consente all'imprenditore di fornire all'ufficio del registro imprese informazioni tali da assolvere a tutti gli adempimenti amministrativi previsti per l'iscrizione in camera di commercio, anche ai fini previdenziali, assistenziali, fiscali, per l'ottenimento del codice fiscale e della partita Iva. Rispetto a quanto inizialmente previsto il raggio dell'azione della attuale comunicazione unica è molto più ampio. Il restyling è stato deciso da un dpcm il 6 maggio scorso, quello relativo alle disposizioni su rilascio e uso della casella di posta elettronica certificata ai cittadini.

*Luigi Chiarello - Italia oggi - "Ora l'impresa si fa in un colpo solo" Pag. 21*

## **Scudo fiscale, via libera alla cause ostative**

Con la circolare n. 49/2009, l'Agenzia delle entrate ha effettuato alcune precisazioni in merito alle cause ostative all'accesso allo scudo fiscale. Impossibile la sanatoria per i contribuenti che hanno ricevuto il questionario circa le attività estere se effettivamente ne possiedono almeno una. Scattano inoltre nuove sanzioni per le violazioni di RW in Unico 2008, ma in caso di violazione del monitoraggio per il solo 2008 sarà possibile avvalersi delle riduzioni previste per il ravvedimento operoso. In base a quanto emerge dalla circolar in oggetto, non costituisce un impedimento all'emersione dei capitali la comunicazione che gli intermediari finanziari, cui vengono rivolte richieste in materia di indagini finanziarie, devono inviare ai soggetti verificati. L'agenzia sottolinea infatti, che trattasi di una informativa che non può ritenersi idonea a soddisfare il requisito della formale conoscenza da parte del contribuente dell'attività istruttoria dell'amministrazione finanziaria, dal momento che si è in presenza di una comunicazione effettuata da un soggetto diverso, non è richiesta alcuna forma specifica per la sua comunicazione al contribuente e infine non è prevista alcuna conseguenza per l'inosservanza di tale obbligo di comunicazione.

*Maurizio Tozzi - Italia oggi - "Scudo, intermediari neutrali" Pag. 24*

## **RASSEGNA 24.11.2009**

### **Scudo, a tre settimane dalla chiusura nuovi chiarimenti**

A sole tre settimane dalla scadenza, lo scudo fiscale ter si arricchisce di nuovi chiarimenti che arrivano con la circolare n. 49/E di ieri dell'agenzia delle Entrate. Queste le precisazioni. **Eredi.** L'erede deve presentare la dichiarazione riservata a proprio nome se il titolare delle attività estere è deceduto prima del 31 dicembre 2008. **Fondazioni.** Può essere considerata residente in Italia la fondazione che si trova in un paese che non ammette lo scambio di informazioni. **Cfc.** Non può superare il patrimonio netto aumentato dei finanziamenti fatti l'importo che ogni partecipante indica nella dichiarazione. **Fondi pensione.** Nel quadro RW del modello Unico è obbligatorio indicare i contributi versati ai fondi pensione esteri, i trasferimenti e le prestazioni. **Imposta del 5%.** I redditi del 2009 sono tassati con le imposte ordinarie, sul valore delle attività al 31 dicembre 2008 si applica l'imposta del 5%. **Cause ritardo.** Le cause oggettive di ritardo, non dipendenti dalla volontà del contribuente, sono individuate facendo riferimento alla circolare n. 24/E del 2002. **Numero dichiarazioni.** Il superamento della data del 15 dicembre implica che la banca rilascia due dichiarazioni: una quando si paga l'imposta e l'altra alla chiusura dello scudo. **Gli Oicvm esteri.** Se percepiti tramite un sostituto residente, ai proventi degli Oicvm esteri si applica la ritenuta del 12,5%. **Questionari.** Non può fare lo scudo chi ha ricevuto il questionario sulle disponibilità costituite all'estero e le possiede.

## **Dichiarazioni individuale per i soci Cfc**

Nuovi importanti chiarimenti sono arrivati con la circolare 49/E in merito alla normativa sull'emersione delle attività detenute all'estero da soggetti residenti in Italia, con particolare riferimento alle Cfc. Per l'emersione delle attività detenute all'estero, l'importo da indicare in ciascuna dichiarazione non può eccedere la quota di patrimonio netto al 31 dicembre 2008 riferibile a ciascun partecipante, incrementata di eventuali finanziamenti dei soci. La Cfc deve, inoltre, far emergere attività corrispondenti all'intera quota di partecipazione della persona fisica residente. Oltre all'emersione delle attività possedute dalla cfc, ciascuno dei partecipanti deve conferire mandato all'intermediario di assumere in deposito, custodia o amministrazione le quote della Cfc stessa oltre agli eventuali crediti per finanziamenti. Il mandato, da allegare alla dichiarazione riservata, deve attestare che il valore della quota di partecipazione e degli eventuali finanziamenti corrisponde al valore delle attività rimpatriate o regolarizzate dalla Cfc.

*G. Barbagelata - A. Della Carità – Il sole 24 ore - “Per i soci Cfc dichiarazione individuale” Pag. 33*

## **Intrastat, al via il restyling**

Dal 1° gennaio 2010, oltre 50mila contribuenti saranno chiamati a presentare, per la prima volta, i modelli Intrastat relativi ai servizi intracomunitari resi e ricevuti. L'effetto è conseguenza del recepimento della direttiva 2008/8/CE ed è amplificato dal fatto che per tutti i soggetti che operano con altri Stati della Ue, dal 1° gennaio cambia la periodicità di presentazione degli Intrastat e cambiano anche le modalità di trasmissione che avverrà solo per via telematica. Nuovi adempimenti attendono ancora alcuni passaggi ma ad aiutare i contribuenti a comprendere le novità ci ha pensato l'agenzia delle Dogane che ha organizzato un seminario operativo. Se non si è già accreditati il primo adempimento da porre in essere è l'adesione al servizio telematico dell'agenzia delle Dogane. Dal 2010 scompare la possibilità di presentare i modelli Intrastat annualmente, la nuova periodicità è quella mensile. La possibilità di presentarli trimestralmente esisterà ancora per gli operatori che realizzano in un trimestre tra acquisti e prestazioni intracomunitarie un volume di operazioni inferiori a 50.000 euro. Per i mensili l'adempimento va realizzato entro il 19 del mese successivo a quello di riferimento, mentre per i trimestrali entro il 19 del mese successivo al trimestre.

*Benedetto Santacroce – Il sole 24 ore - “Arriva il restyling di Intrastat”Pag. 35*

## **Acconti Irpef, riduzione dei 20 punti anche per i minimi**

Vale anche per le persone fisiche esercenti impresa, arte o professione, in regime dei minimi, con entrate annue non superiori a 30mila euro, la riduzione dei 20 punti percentuali dell'acconto Irpef. Potranno fruire di un credito pari alla differenza versata in più, da usare in compensazione con i versamenti da effettuare con il modello F24, coloro i quali hanno già versato l'acconto, applicando la misura del 99%. Nei prossimi giorni è attesa l'istituzione del codice tributo per le persone fisiche che intendono recuperare la riduzione del 20%. I sostituti d'imposta che in sede di pagamento dello stipendio o della pensione di novembre, non hanno tenuto conto della percentuale del 79%, dovranno restituire le maggiori somme trattenute con la retribuzione di dicembre 2009. Anche se è attesa una conferma da parte dell'agenzia, la riduzione dell'acconto Irpef dovrebbe estendersi agli anticipi dovuti dalle persone fisiche in regime dei minimi che devono versare l'acconto dell'imposta sostitutiva per il 2009 in scadenza lunedì 30 novembre.

*Tonino Morina – Il sole 24 ore - “Acconti leggeri per i minimi” Pag. 36*

## **Eredi protetti dallo scudo fiscale**

La circolare n. 49 dell'Agenzia delle entrate ha fornito alcuni chiarimenti in merito a particolari aspetti operativi dello scudo fiscale inerenti specificatamente alcuni quesiti che sono stati sollevati dagli operatori. Non sarà prevista nessuna copertura per le società i cui soci hanno presentato dichiarazione riservata, mentre gli eredi risultano protetti dallo scudo fiscale se il decesso del de cuius è avvenuto prima del 31 dicembre 2008, ed infine nessun obbligo di compilazione del quadro RW anche in caso di rimpatrio giuridico e potenziale sanatoria anche per i finanziamenti infruttiferi destinati a società estere. In relazione alla dichiarazione riservata, inoltre l'Agenzia ha puntualizzato che: la disposizione

in oggetto, chiarisce che l'intermediario deve restituire la copia della dichiarazione riservata soltanto dopo l'effettivo pagamento dell'imposta straordinaria e, in caso di rimpatrio, soltanto dopo aver ricevuto in deposito le attività emerse. Mentre in presenza di cause oggettive che impediscono l'effettiva emersione delle attività entro il 15 dicembre 2009, il contribuente dovrà presentare una successiva dichiarazione riservata indicando l'importo delle attività effettivamente rimpatriate o regolarizzate per le quali lo scudo fiscale produce i suoi effetti, anche nel caso si intervenuta un'attività di controllo tra la prima e la seconda dichiarazione riservata. Ed ancora, sempre in materia di dichiarazione riservata, l'Agenzia precisa che il contribuente che ha presentato la dichiarazione di emersione entro il 28 ottobre, data di approvazione del nuovo modello, questa è da considerarsi valida a tutti gli effetti, a meno che non ci sia necessità di integrarla per segnalare la presenza di cause che ostacolano il contestuale rimpatrio o regolarizzazione.

*Duilio Liburdi - Italia oggi - "Lo scudo fiscale protegge gli eredi" Pag. 23*

### **Tremonti-ter, ok all'incrocio degli incentivi**

La circolare n. 44 del 2009 dell'Agenzia delle entrate ha confermato in pieno i precedenti interpretativi forniti dall'Assonime nella circolare n. 30 del 2002. In sostanza, la disciplina agevolativa della Tremonti-ter non reca alcuna previsione generale di non cumulabilità del beneficio in parola con altre fattispecie fiscali incentivanti. Quindi nessun impedimento previsto dall'agevolazione, ma necessario osservare le altre disposizioni agevolative. Via libera agli incroci con gli incentivi per le aree svantaggiate e per la ricerca e sviluppo. Nel caso del risparmio energetico, necessario districarsi tra importi riconosciuti, tecniche di fruizione ed effettivi vantaggi ritraibili. Oltre tutto, come già esposto dall'Assonime nella circolare suddetta la previsione di non cumulabilità con altre fattispecie agevolative disposte con legge nazionale, comunitaria e regionale, deve essere riferita solamente agli investimenti qualificabili come aiuto di stato ex articolo 87 del Tce.

*B. Bivona - M. Tozzi - Italia oggi - "Tremonti-ter, occhio al cumulo" Pag. 26*